



# La partecipazione del Gran Consiglio alla pianificazione politica in Ticino

Werner Carobbio, I Vicepresidente del Gran Consiglio

## 1. Premessa

La problematica della partecipazione dei legislativi alla pianificazione politica è questione squisitamente politica che coinvolge i rapporti fra esecutivi e legislativi. I primi hanno tendenza – questo almeno è il caso in Ticino – a mantenere di propria esclusiva competenza le scelte in materia di pianificazione politica, limitando la competenza dei legislativi a una semplice presa di conoscenza degli atti in questione attraverso una discussione senza voti conclusivi. I secondi con sempre maggiore insistenza rivendicano maggiori poteri in materia. Il moltiplicarsi dei tipi di pianificazione ha reso sempre più importante la definizione delle competenze fra esecutivi e legislativi, anche per le implicazioni che le stesse hanno sulle decisioni successive dei legislativi. Infatti a volte l'esecutivo – è il caso del Consiglio di Stato del Canton Ticino – durante i dibattiti su crediti o leggi specifiche invoca le indicazioni contenute nelle varie pianificazioni politiche, quelle sugli indirizzi, le linee direttive e il piano finanziario quadriennale in particolare, sulle quali i legislativi non hanno praticamente potuto influire o decidere. D'altronde tenuto conto del principio non contestato che il potere legislativo – il Gran Consiglio – costituisce l'organo superiore dell'assetto statale cantonale l'attribuzione allo stesso di una competenza decisionale in materia di pianificazione politica sembrerebbe rientrare nella logica del funzionamento stesso della democrazia e di corretti rapporti fra potere legislativo ed esecutivo.

## 2. Atti pianificatori e disposizioni legali relative

Nel caso del Canton Ticino gli atti pianificatori che sollevano il problema di una maggiore competenza del legislativo riguardano i rapporti:

- sulla pianificazione sociopsichiatrica (art.30, cpv 3 della relativa legge),
- sull'assistenza e cure a domicilio (art. 7, cpv 1)
- sulla legge sulla gestione finanziaria (art 30 cpv 3)
- sulla pianificazione cantonale (art 5, rapporto sugli indirizzi), linee direttive e piano finanziario quadriennale (art 7),

- sulla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 7).
- sulla pianificazione ospedaliera

Attualmente in base alle disposizioni di legge citate il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio i rapporti sulle varie pianificazioni per semplice discussione e presa di conoscenza. Rapporti che sono preventivamente esaminati dalle commissioni parlamentari competenti. Il risultato, in genere, sono lunghe discussioni senza conclusioni pratiche. I rapporti delle commissioni in qualche caso prevedono nelle conclusioni delle raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio di Stato che però non sono votate e non sono né vincolanti né impegnative per il Governo.

## 3. Iniziative per la modifica delle competenze

Negli scorsi decenni sono stati diversi i tentativi attraverso specifiche modifiche di legge di attribuire al Gran Consiglio competenze decisionali in materia di pianificazioni politiche. L'attenzione in genere si è concentrata sulla pianificazione politica, rapporto degli indirizzi, linee direttive e piano finanziario, sulla pianificazione ospedaliera e sociopsichiatrica.

Infatti fin dagli anni 80 sono stati sottoposti al parlamento diversi rapporti di minoranza per introdurre tale competenza decisionale del legislativo. Proposte che hanno sempre incontrato l'opposizione del Consiglio di Stato e della maggioranza del Parlamento cantonale che le ha sempre respinte.

L'argomento principale avanzato era di natura costituzionale oltre che di opportunità politica secondo la quale occorre lasciare completa libertà d'azione al Governo.

Occorre osservare che l'argomento costituzionale non trovava e non trova a mio parere giustificazione in nessuna disposizione né della vecchia costituzione né nella nuova del 1986. Anzi quest'ultima ribadisce all'art.59, cpv 1, lett.e che il Gran Consiglio decide i programmi attribuitigli per lesse, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l'attuazione. Appare quindi evidente che la questione delle competenze del legislativo in materia di pianificazione politica è squisitamente politica.

## 4. La svolta del 2001

Questa era la situazione per tutti gli atti pianificatori almeno fino all'anno 2001 quando il Gran Consiglio sulla base di un'iniziativa parlamentare elaborata dalla Commissione della Gestione, per altro avversata dal Consiglio di Stato, ha introdotto nella legge relativa alla pianificazione ospedaliera ai sensi della LAMAL per la quale il Consiglio di Stato allestisce e presenta al parlamento uno specifico messaggio la competenza del legislativo di approvarla, respingerla o modificarla sulla base di un rapporto commissionale.

## 5. L'iniziativa della Commissione della legislazione

Un'ulteriore passo per un rafforzamento delle competenze del legislativo in materia di pianificazione politica ha luogo in 24 febbraio 2003 con la presentazione da parte della Commissione della legislazione di un'iniziativa parlamentare generica per la modifica delle competenze del Gran Consiglio in materia di pianificazione sociopsichiatrica. Assistenza e cure a domicilio, pianificazione cantonale, rapporto sugli indirizzi, linee direttive e piano finanziario quadriennale e legge d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente.

Nell'ottobre del 2003 l'iniziativa della Commissione della legislazione è accolta dal plenum. Essa chiede di introdurre nelle relative leggi norme del seguente tenore:

- *il Gran Consiglio discute e approva o rinvia totalmente o parzialmente i rapporti sulla pianificazione che il Consiglio di Stato gli sottopone,*
- *con il rinvio totale o parziale al Consiglio di Stato è dato mandato di modificare gli atti pianificatori nel senso indicato dalla discussione parlamentare,*
- *è esclusa la presentazione per il voto di emendamenti agli atti pianificatori.*

Trattandosi di iniziativa generica spetta ora al Consiglio di Stato presentare le relative modifiche di legge. Esso ha tempo un anno per farlo.



## **6. Motivazioni politiche a favore di maggiori competenze dei legislativi**

L'attribuzione al legislativo di competenze decisionali in materia di pianificazioni politiche mira

- a rendere l'esame e la discussione degli stessi politicamente più significativi e più efficiente il lavoro parlamentare,
- a rafforzare la possibilità del parlamento di dare un suo preciso contributo alla definizione delle scelte in materia di pianificazioni cantonali,
- a rafforzare il carattere impegnativo delle varie indicazioni e proposte contenute negli atti pianificatori presentati dal Governo.

L'introduzione nel 2001 della competenza decisionale del Gran Consiglio in materia di pianificazione ospedaliera, per ammissione dello stesso Esecutivo cantonale, ha come logica conseguenza l'estensione della stessa a tutti gli altri atti pianificatori.

Come già detto il rafforzamento delle competenze del legislativo in materia di pianificazione politica è atto squisitamente politico. Non si tratta di interferire sulle competenze dell'esecutivo, né di intralciare il suo lavoro, ma di associare il legislativo alla definizione di atti che poi avranno riflessi e influssi sulle scelte specifiche, finanziarie o legislative.

Le modalità possono essere diverse. Del tipo di quelle proposte dall'iniziativa della commissione legislativa, oppure del tipo voto su mandati specifici al Governo (mozioni, o altro) o voto su decreti semplici.